

# **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 24 della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;

Visto l'articolo 2, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'articolo 176;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

*Disposizioni generali*

Art. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (di seguito: "CNIPA")-ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 giugno 2009, n 69.

Art. 2

*(Natura e finalità dell'Ente)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di seguito denominato 'CNIPA' assume la denominazione di DigitPA.
2. DigitPA è un Ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.
3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale.

4. DigitPA ha sede in Roma e opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

*(Funzioni di DigitPA)*

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 2 DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze.

2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:

- a) *funzioni di consulenza e proposta.* L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle Regioni e agli Enti Locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti.
- b) *funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme.* L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; opera come autorità di certificazione ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attività di informatizzazione della normativa statale vigente.
- c) *funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento.* L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT.
- d) *funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.* DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione

in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitPA a detta Autorità.

4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 21, l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, sempre nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

## CAPO II

### *Funzionamento degli organi*

#### Art. 4

##### *(Organi)*

1. Sono organi di DigitPA:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Direttore Generale.

#### Art. 5

##### *(Il Presidente)*

1. Il Presidente è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di Enti o strutture complesse, pubbliche o private. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.

3. Il Presidente, che è responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispose il Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione.
4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al comma 3.
5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri.
6. **Il Presidente può delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all'articolo 6.**
7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale.
9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attività secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente è posto, altresì, un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell'ambito di quelli previsti all'articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13.
10. Il Presidente può avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, nell'ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all'articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all'amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.
11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attività tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle Aree.

## Art. 6

### *(Il Comitato direttivo)*

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività dell'Ente. In particolare, il Comitato direttivo:
  - a) delibera il piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l'attuazione avvalendosi dell'Ufficio per il controllo strategico di cui all'articolo 5, comma 8;
  - b) delibera il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze;
  - c) delibera, su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilità economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica quali fissate nel presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  - d) delibera, su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l'individuazione delle prestazioni per le quali è consentito il ristoro dei costi;
  - e) delibera i pareri di cui all'articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

#### Art. 7

##### *(Il Collegio dei revisori)*

1. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto all'articolo 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento. Allo stesso è affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

#### Art. 8

##### *(Il Direttore Generale)*

1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'incarico è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. E' responsabile

dell'amministrazione dell'Ente. A tal fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'Ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell'Ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività di DigitPA in relazione alle finalità istituzionali. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e può chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale nell'assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti.
4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.
5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con modalità che garantiscano ampia flessibilità nell'impiego di tali risorse.
6. Il Direttore Generale può conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l'attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai compiti delle Aree e degli Uffici.
7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l'Area 'Organizzazione, risorse umane e funzionamento'.
8. Il Direttore Generale è titolare dell'unico centro di responsabilità amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente.

## Art. 9

### *(Incompatibilità)*

1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente medesimo.
3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi società. Ferme restando le norme sulle incompatibilità previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale.

#### Art. 10

##### *(Indennità e compensi)*

1. Le indennità di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennità percepite.
2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un'indennità di importo pari al settanta per cento dell'indennità del Presidente.

#### CAPO III

##### *Organizzazione di DigitPA e ordinamento del Personale*

#### Art. 11

##### *(Organizzazione di DigitPA)*

1. DigitPA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale.
2. L'organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), oltre alle due strutture poste alle dipendenze del Presidente, di cui all'articolo 5, comma 9, e dell'Area posta alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all'articolo 8, comma 7, prevede un'articolazione in 17 uffici dirigenziali, di cui 6 definiti 'aree operative' organizzate in relazione alle missioni affidate all'Ente stesso.

#### Art. 12

##### *(Dotazione organica)*

1. La dotazione organica è determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in una percentuale non superiore al trenta per cento della dotazione organica.

#### Art. 13

##### *(Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile)*

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può ricorrere, nei limiti della disponibilità economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unità. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all'articolo 15, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma è fissato nel limite di dieci unità.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a n. 10, con esperti nelle materie di competenza dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in **due** fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, è determinato in relazione alla professionalità posseduta e alle funzioni che si intendono conferire.
3. I restanti 20 contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e delle disponibilità economiche esistenti.
5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente può, altresì, avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### Art. 14

##### *(Norme sul personale)*

1. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale di DigitPA si applica, per quanto non diversamente disposto, l'articolo 9 della legge 9 maggio 1998, n. 168.”
2. I dipendenti dell'Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

## Art. 15

### *(Disciplina transitoria)*

1. I dipendenti già assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare domanda per l'immissione nel ruolo di DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni e con le modalità definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore Generale e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli Enti di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In sede di prima applicazione e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai titolari di contratto dirigenziale a tempo determinato già in essere possono essere attribuiti incarichi di studio per la durata residua prevista nei rispettivi contratti, nei limiti delle disponibilità economiche ovvero, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, previa delibera del Comitato direttivo, possono essere prorogati gli incarichi di funzione, nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dell'Ente.
4. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro di DigitPA, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.
5. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene, a richiesta, il trattamento previdenziale dell'istituto presso cui è iscritto alla predetta data.
6. In sede di prima applicazione e sino alle delibere del Comitato direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, permane l'attuale struttura organizzativa del CNIPA.

## CAPO IV

### **Ordinamento delle risorse economiche e finanziarie**

## Art. 16

### *(Contabilità speciale)*

1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati nonché di specifiche finalità previste per legge, avvalendosi di una contabilità speciale.
2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

## Art. 17

### *(Entrate)*

1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
  - a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
  - b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
  - c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
  - d) dai contratti stipulati con terzi pubblici per la fornitura di servizi;
  - e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how;
  - f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
  - g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;
  - h) entrate per partite di giro.
2. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato direttivo può essere determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento.

## Art. 18

### *(Eccedenze di bilancio)*

1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2007, n. 110 recante il "Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione". I termini "Collegio" o "Collegio del CNIPA" presenti nel citato d.P.C.M. sono sostituiti da "Comitato direttivo". I termini "CNIPA", "Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione", "Centro" sono sostituiti con DigitPA.
2. Sono abrogate le seguenti norme del d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110:

- a) articolo 12, comma 4;
- b) articolo 29, comma 2;
- c) articolo 30;
- d) articolo 38, comma 8.

3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate nonché di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo d.P.C.M. n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.

#### Art. 19

*(Attività commerciale)*

1. L'attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'Ente, è contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 6, del d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110.

### **Capo V**

#### **Disposizioni finali**

#### Art. 20

*(Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi)*

1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

#### Art. 21

*(Trasferimento delle funzioni)*

1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi informatizzati delle amministrazioni, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato .
2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.
4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 22

*(Norma di salvaguardia)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle pubbliche amministrazioni con il CNIPA.

Art. 23

*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  - a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;
  - b) all'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l'ultimo periodo è soppresso;
  - c) ad eccezione dell'articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**TABELLA A****Dotazione organica complessiva: 120 unità**

Personale di ruolo	Numero unità
Dirigenti	20
Funzionari tecnici	54
Funzionari amministrativi	30
Collaboratori/operatori	16
Totale	120

**TABELLA B****TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE**

<b>Qualifica</b>	<b>Classificazione del personale in servizio</b>
Dirigenti 2 <sup>a</sup> fascia	Personale assunto a tempo indeterminato in qualifica dirigenziale cui il contratto individuale affida una funzione di livello dirigenziale di 2 <sup>a</sup> fascia.
Funzionari tecnici	Personale appartenente ai livelli E, G ed H del CCNL delle aziende del settore telecomunicazioni aderenti all'ex Intersind. Personale stabilizzato con profilo di specialista tecnico/funziionario amministrativo di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007. Personale appartenente alla terza Area funzionale del comparto Ministeri e del comparto Agenzie fiscali. Personale appartenente all'Area funzionale C del comparto Enti pubblici non economici. Personale appartenente alla categoria D del comparto Regioni ed autonomie locali. Personale appartenente alla categoria funzionari del comparto ENAC. Personale appartenente al profilo professionale di tecnologo ENEA.
Funzionari amministrativi	Personale appartenente ai livelli E, G ed H del CCNL delle aziende del settore telecomunicazioni aderenti all'ex Intersind. Personale stabilizzato con profilo di specialista tecnico/funziionario amministrativo di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007. Personale appartenente alla terza Area funzionale del comparto Ministeri e del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri. Personale appartenente all'Area funzionale C del comparto Enti pubblici non economici. Personale appartenente alla categoria D del comparto Servizio sanitario nazionale. Personale appartenente al profilo professionale di tecnologo ENEA.
Collaboratori	Personale appartenente alla seconda Area funzionale del comparto Ministeri, del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Agenzie fiscali.
Operatori	Personale appartenente alla prima Area funzionale del comparto Ministeri. Personale stabilizzato con profilo di operatore di amministrazione di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007.

## **Riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione**

### **Il Presidente della Repubblica**

EMANA

il seguente decreto legislativo

**Visto** l'articolo 87 della Costituzione;

**Vista** la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;

**Visto** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 2, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 176;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta";

**Vista** la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni



nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla Corte dei Conti;

**Acquisita** l'intesa della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lett. d della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

**Acquisito** il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .....

**Sulla** proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

## **EMANA**

il seguente regolamento:

### **Capo I Disposizioni generali**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente decreto provvede alla trasformazione e al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione (di seguito denominata: "Scuola") sulla base di quanto disposto dall'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

#### **Art.2 (Natura e finalità)**

1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.

2. La missione della Scuola è quella di svolgere attività di formazione *post-laurea* di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di:

- a) promuovere e diffondere criteri di efficacia e di efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica.
- b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale.

- c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione.
- d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione.
- e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo.
- f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa, e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

### **Art. 3**

#### *(Compiti)*

1. Per adempiere alla missione di cui all'art.2 la SSPA articola le proprie attività nell'ambito delle seguenti competenze principali:
- a) attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente;
  - b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n.15;
  - c) attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali;
  - d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione centrale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato;
  - e) attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale;

- f) attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private;
- g) attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla PA da istituzioni pubbliche e private;
- h) attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing;
- i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni centrali e locali e sulla base di apposite indicazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;
- j) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola;
- k) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);
- l) ogni altra competenza attribuita dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

2. La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

3. La Scuola rilascia titoli *post laurea* di alta professionalità.

#### **Art. 4** (*Organi*)

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Comitato di programmazione
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Direttore;
- d) il Dirigente amministrativo;

#### **Art. 5** (*Il Comitato di programmazione*)

1. Il Comitato di programmazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto dal Direttore della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o

da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei Conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane o da un suo rappresentante, e da quattro esperti di comprovata esperienza e professionalità rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.

2. Il Comitato di programmazione ha i seguenti compiti:

- a. approva il programma triennale della Scuola;
- b. valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca;
- c. fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola

3. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal Direttore.

4. Il Comitato di programmazione dura in carica 4 anni; è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

## **Art. 6**

*(Il Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore, che lo presiede, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, da due rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, e da un rappresentante nominato dal Ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto.

2. Il Consiglio d'Amministrazione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Direttore, e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento; viene sentito dal Direttore in merito alla definizione della organizzazione interna della Scuola,

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni.

## **Art. 7**

*(Il Direttore)*

1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, ed è scelto tra professori universitari ordinari di ruolo o soggetti equiparati, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni

private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

2. Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando.
3. Il Direttore è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Consiglio di Amministrazione. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone al Consiglio d'amministrazione il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Direttore amministrativo, approva le variazioni di bilancio ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il piano strategico triennale ed il programma annuale delle attività didattiche e scientifiche.
4. Il Direttore si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.

### **Art. 8**

*(Il dirigente amministrativo)*

1. Il Dirigente amministrativo è nominato, sentito il direttore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.
2. Il Dirigente amministrativo è responsabile dell'amministrazione della Scuola. A tal fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Scuola; esercita funzioni di coordinamento delle strutture della Scuola; formula proposte al Direttore, per la parte di competenza; dà attuazione ai decreti direttoriali; assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività della Scuola in relazione alle sue finalità istituzionali. Il dirigente amministrativo:
  - a) è titolare del centro di responsabilità amministrativa e contabile; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all' articolo 10 ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 10;
  - b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
  - d) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
3. Il Dirigente amministrativo si avvale di una struttura amministrativa di supporto, di livello dirigenziale non generale, denominata "Servizio".

## **Capo III**

### **Art. 9**

*(Responsabili di settore)*

1. La Scuola è strutturata in settori di attività per un numero massimo di sei.
2. I responsabili di ciascun settore di attività sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Direttore. Essi sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e tra altri soggetti in possesso di una comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera.
3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi propongono programmi e progetti, nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine allocate nel bilancio della Scuola, e collaborano con il Direttore alla redazione del programma annuale delle attività didattiche e scientifiche della scuola.
4. I responsabili di settore hanno funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato e dipendono dal Direttore. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Dirigente amministrativo.
5. La durata degli incarichi dei responsabili di settore è stabilita dal Direttore, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.
6. Il Direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

## **Art.10**

### *(I docenti della scuola)*

1. I docenti a tempo pieno della Scuola non possono superare il numero di trenta e sono nominati dal Direttore (sentito il Consiglio d'amministrazione), previo espletamento di procedura concorsuale, con propria delibera per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari ordinari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, italiani e stranieri, in possesso di una elevata e comprovata qualificazione professionale. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono obbligatoriamente collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. I docenti a tempo pieno formano il corpo accademico, possono essere organizzati in aree didattico-scientifiche. Il Direttore può avvalersi di coordinatori di area scelti tra i docenti a tempo pieno.
3. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico mantengono il trattamento economico complessivo in godimento.
4. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.
5. I docenti incaricati di cui al comma precedente devono comunque essere scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.
6. Gli incarichi temporanei di cui ai commi precedenti sono conferiti dal Direttore della Scuola, sentiti il Direttore amministrativo e i coordinatori delle aree disciplinari, ove nominati, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.
7. I coordinatori di area sono scelti dal Direttore nell'ambito dei docenti e assicurano la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza.
8. La durata degli incarichi dei coordinatori di area è stabilita dal Direttore, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.

9. Con le delibere di nomina per i docenti può essere stabilito un'indennità, anche ad effetto limitato nel tempo e nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola.

#### **Art 11**

*(Altri incarichi)*

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti dal Direttore della Scuola, sentito il Direttore amministrativo.

#### **Art. 12**

*(Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*

1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.
3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal Direttore della Scuola, sentito il dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.
4. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite dalle delibere di organizzazione di cui all'articolo 16.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

#### **Art. 13**

*(Dotazione organica e norme sul personale )*

1. La dotazione organica è determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Piano annuale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale per realizzare gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e delle disponibilità economiche esistenti.
4. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 16.
5. Il Direttore e i responsabili di settore se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.

#### **Art. 14**

*(Trattamento economico)*

1. Il Direttore, il Dirigente amministrativo ed i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento del Direttore è incrementato da un'indennità di carica stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico dei responsabili di area è incrementato da un'indennità di carica stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola, con le delibere di nomina.
2. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

### **Art 15**

*(Codice comportamentale)*

1. I dipendenti della Scuola conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

### **Art. 16**

*(Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario)*

1. Il Direttore definisce con proprie delibere, sentito il Consiglio di Amministrazione e, per quanto di sua competenza, il dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo funzionamento; stabilisce altresì le modalità di attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 10 e degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ove nominato. Le delibere con cui si determinano le indennità di funzione dei responsabili di area sono sottoposte anche all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione deve essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento delle delibere. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.
3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziare dal bilancio dello Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 4, comma 2. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale. Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo ed approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.
4. Il controllo successivo sugli atti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, per i profili di carattere contabile e finanziario, è rimesso all'ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il regolamento contabile e finanziario della Scuola è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Direttore della Scuola.

### **Art. 17**



*(Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola)*

1. Le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
  - a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
  - b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
  - c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
  - d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
  - e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno;
  - f) da attività di assistenza tecnica e di formazione commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da Organismi internazionali;
  - g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
  - h) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;
  - i) dalle entrate per partite di giro.
2. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Direttore, in collaborazione con il dirigente amministrativo, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione il programma è trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attività generatrici di reddito, nonché derivanti da donazioni e liberalità
4. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, del personale non docente della Scuola e dei docenti.
5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione può essere determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento.

**Capo V**  
**Disposizioni finali**

**Art.18**

*(Norme suppletive e comparto di contrattazione)*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del D.lg.vo 165/2001.
2. La scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio.

**Art. 19**

*(Norme transitorie)*

1. Gli organi in carica decadono dal momento di entrata in vigore del presente decreto legislativo e sono ricostituiti entro il termine di 30 giorni.

**Art. 20**

*(Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi)*

1. Su proposta del Direttore, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

**Art. 21**

*(Abrogazioni)*

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 è abrogato.

.....

**Art. 21**

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal .....

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**TABELLA A****Dotazione organica complessiva: 190 unità**

<b>Personale di ruolo</b>	<b>Numero unità</b>
Dirigenti I fascia	1
Dirigenti II fascia	10
Terza area CCNL Presidenza	129
Prima e seconda area CCNL Presidenzai	50
<b>Totale</b>	<b>190</b>

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.

## Il Presidente della Repubblica

**Visti** gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

**Vista** la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;

**Acquisito** il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**Vista** la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

**Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

**Sulla proposta** del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il Formez - Centro di Formazione Studi, disciplinato dal decreto legislativo n. 285 del 30 luglio 1999, assume la denominazione di "FORMEZ P.A. – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.".
2. Formez PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo e alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1

Art. 2.

1. All'associazione Formez PA, nel quadro dei processi di devoluzione di compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, è attribuita la funzione di sostegno e

implementazione delle riforme e di promozione dell'innovazione amministrativa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni associate di cui all'articolo 1 si avvalgono di Formez P.A., che persegue le seguenti finalità:

#### **A) Settore Formazione**

- a.1) fornire modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali e l'acquisizione, in seno ad esse, di nuove professionalità, anche mediante lo svolgimento di corsi-concorsi per l'accesso;
- a.2) sperimentare nuove modalità formative che valorizzino i percorsi di apprendimento a mezzo di internet ed assicurino la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche;
- a.3) valutare, su domanda delle pubbliche amministrazioni regionali e locali la qualità dei servizi e delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti;
- a.4) favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- a.5) assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico.

#### **B) Settore Servizi e Assistenza Tecnica**

- b.1) fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attività istituzionali, favorendo la modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio.
- b.2) fornire assistenza alle amministrazioni nei processi di devoluzione di compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni;
- b.3) fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle amministrazioni pubbliche, al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l'attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi;
- b.4) sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri paesi, progetti di cooperazione internazionale volti alla crescita dei sistemi amministrativi;
- b.5) fornire assistenza tecnica volta all'efficace attuazione delle politiche comunitarie ed in particolare all'utilizzo dei fondi strutturali europei.

Svolgere ogni altra attività devoluta mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1.

2. Nell'espletamento dei suddetti compiti, le attività affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez P.A. sono considerate attività istituzionali ai sensi delle leggi vigenti.
3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali Formez P.A., anche previo accordo con regioni ed enti locali, può istituire o partecipare ad associazioni, società e consorzi a carattere locale o nazionale, nonché stipulare convenzioni con istituti, università e soggetti pubblici e privati.

#### Art. 3.

1. Sono organi di Formez P.A.:
  - a) il presidente, che ne ha la rappresentanza legale;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il direttore generale;
  - d) il collegio dei revisori;
  - e) il comitato di indirizzo;a)l'assemblea
2. Il presidente è nominato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
3. Sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione di Formez P.A. il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
4. Sono componenti di diritto del Comitato di indirizzo di Formez P.A. i capi di gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; del Ministro dell'Economia e delle Finanze; del Ministro delle riforme per il federalismo; del Ministro per i rapporti con le regioni; del Ministero dello sviluppo economico, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'ANCI, il Presidente dell'UPI, il Presidente dell'UNCEM ed il Direttore della Scuola Superiore della pubblica amministrazione.
5. I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previo parere favorevole del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

#### Art. 4

1. Il presidente di Formez P.A. presenta, in sede di approvazione del bilancio, al Dipartimento della funzione pubblica un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell'Istituto, le attività strategiche per il

raggiungimento delle finalità istituzionali e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio. Annualmente il presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonché l'eventuale aggiornamento del piano

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, acquisito il parere della Conferenza unificata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano è realizzato in conformità alle risorse individuate nel bilancio di previsione di Formez P.A., ivi incluse quelle trasferite dal bilancio dello Stato, la cui quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria (tabella C), e quelle derivanti dall'attività di cui al comma 3.
3. In aggiunta alle attività istituzionali ed a quelle previste dal piano, Formez P.A. può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività, rientranti nell'ambito delle finalità indicate all'articolo 2, per conto di soggetti terzi estranei all'associazione.

#### Art. 5.

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria di Formez P.A..

#### Art. 6

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 285.
2. Sono fatti salvi tutti gli atti in nome Formez precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti e convenzioni in essere tra le Pubbliche Amministrazioni e il "Formez", si considerano stipulati con Formez P.A..